CAMERA DEI DEPUTATI N. 3085

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAROLI

Presentata l'8 luglio 1974

Passaggio ad altro insegnamento dei docenti di lingua straniera

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge tende a definire la posizione di un notevole numero di insegnanti, che hanno già acquisito tutti i titoli, per ricoprire come titolari, le cattedre a cui da tre anni sono stati assegnati provvisoriamente.

Si tratta, infatti, dei docenti di francese, tedesco e spagnolo nella scuola media che, per il « fenomeno in atto della grave diminuzione in alcune scuole delle ore di insegnamento di dette lingue straniere » – come si legge nella circolare ministeriale n. 236 del 24 luglio 1971, prot. 30645/305 – hanno già ottenuto da tre anni di essere assegnati provvisoriamente a cattedre di altre lingue straniere o anche di altro insegnamento, soprattutto a cattedre di materie letterarie nella stessa scuola media.

A tali docenti, sulla base del titolo di studio posseduto, la legge ha già consentito di accedere ai corsi abilitanti, in forza dei quali tutti coloro che hanno acquisito l'abilitazione (cfr. l'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074) potranno entrare in ruolo per l'insegnamento in cattedre in cui già prestano servizio. Il passaggio dal 1° ottobre 1974 a tali cattedre risulta pienamente legittimo proprio per il possesso dell'abilitazione da parte degli interessati, i quali rischierebbero altrimenti, con la massiccia immissione in ruolo prevista per il 1° ottobre prossimo, di tornare per uno o più anni alle sedi in cui sono titolari, in attesa dello scorrimento delle graduatorie previste dalla legge n. 1074, in cui verrebbero collocati insieme con i docenti non di ruolo. Risulta chiaro che ciò comporterebbe, sulle stesse cattedre, una penosa « girandola » di docenti che costituisce uno dei motivi principali della scarsa efficienza della scuola.

I docenti in questione fruiranno perciò con un lieve anticipo di un diritto già pienamente acquisito, senza essere scavalcati da chi è entrato posteriormente nella scuola; il provvedimento, che si ispira agli stessi criteri da cui sono scaturiti l'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 e l'ordinanza ministeriale del 28 febbraio 1974, assicurerà inoltre a molte classi di allievi la continuità didattica, indispensabile per l'efficacia dell'insegnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I docenti di lingua francese, tedesca e spagnola, di ruolo nella scuola media, che in conformità delle vigenti disposizioni, si trovino nell'anno scolastico 1973-74 in assegnazione provvisoria per l'insegnamento di altra lingua straniera o per un insegnamento diverso, con il possesso della relativa abilitazione, possono ottenere il passaggio, a domanda, nell'insegnamento per cui hanno ottenuto la suddetta assegnazione provvisoria, mantenendo lo stato giuridico ed economico in godimento.

Il passaggio è disposto a decorrere dal 1° ottobre 1974.